

Segue decreto n. 400132/14

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: Provvedimento di conferma del titolo autorizzativo e rilascio di accreditamento istituzionale definitivo alla Casa di Cura Villa Sandra, ubicata in Via Portuense n. 798 - 00148 Roma, P. IVA 00893071001, gestita dalla società Villa Sandra S.p.a. con sede in Via Portuense n. 798 - 00148 Roma.

**IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

**DATO ATTO** altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013 il Dott. Renato Botti è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

**VISTA** la Determinazione Regionale n. B03071 del 17.07.2013 avente ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione regionale salute e Integrazione Sociosanitaria", con la quale è istituita l'Area denominata "Autorizzazione e Accreditamento - Completamento adempimenti legge 12/2011";

**VISTA** la DGR n. 523 dell'11 novembre 2011 avente ad oggetto: "Adozione del regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)" e ss.mm.ii.";

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

**VISTA** La Legge Regionale 20 settembre 1993, n.55 recante "Norme per la riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi della legge 30 dicembre 1191, n. 412" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 1994, n. 724 "misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica", ed in particolare l'art. 6, comma 6 che dispone per il biennio 1995/1996 che "a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accREDITAMENTO, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della qualità previsti all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni [...] per il biennio 1995-1996

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

*l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionali e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe”;*

**VISTO** il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all’art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all’entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l’assetto commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario *ad acta*, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

**VISTO** l’art. 1, comma 796, lett. s), legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti, e la successiva lettera t) e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui, invece, con specifico riferimento agli accreditamenti provvisori, *“le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private [...] non confermate dagli accreditamenti definitivi”;*

**VISTE** le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: *“Approvazione del “Piano di Rientro” per la sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell’art.1, comma 180, della Legge 311/2004”* e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: *“Preso d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del “Piano di Rientro”* ed in particolare, i seguenti obiettivi:

- 1.1.2 Definizione dei requisiti per l’autorizzazione
- 1.1.3 Modalità e termini per l’adeguamento ai requisiti autorizzativi
- 1.1.4 Ulteriori requisiti per l’accreditamento
- 1.2.2 Ridimensionamento di reparti con bassa performance organizzativa.
- 1.2.4 Riorganizzazione della rete ospedaliera e separazione dei percorsi tra l’emergenza, l’urgenza e l’elezione;

**VISTO** che la citata Deliberazione del Consiglio dei Ministri prevede, in capo al Commissario *ad acta*, l’attuazione delle linee di intervento già previste dal Piano di rientro ed, in particolare al punto h), il riassetto della rete ospedaliera con adeguati interventi per la dismissione/riconversione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia e revoca degli accreditamenti per le corrispondenti strutture private accreditate;

**VISTA** la Legge Regionale del Lazio del 3 marzo 2003, n.4 *“Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”* e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n.2, recante *“Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n.4, (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni”;*

Segue decreto n. U00132/14

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

**VISTO** il Regolamento Regionale del 13 novembre 2007, n.13, recante “*Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell’accreditamento istituzionale, in attuazione dell’art.13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n.4*”;

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0087 del 18 dicembre 2009 avente ad oggetto: “*Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012*” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 “*Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio*”, art. 1, commi dal 18 al 26, e ss.mm.ii.;

**VISTO** in particolare l’art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che: “*Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi*”;

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0017 del 9 marzo 2010 avente ad oggetto: “*Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. 4/2003*”;

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* n.U0080 del 30 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto: “*Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale*” e, segnatamente, l’allegato E nella parte in cui contiene precisazioni, direttive ed indirizzi in ordine alla configurazione e attuazione della rete ospedaliera, elaborati sulla base dei criteri ed elementi informativi forniti dall’ASP e condivisi con la struttura assessorile e commissariale;

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0082 del 30 settembre 2010 avente ad oggetto: “*Chiarimenti, integrazioni e modifiche al Piano Sanitario Regionale 2010 – 2012 di cui al Decreto del Commissario ad acta n. 87/2009*”;

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: “*Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l’accreditamento” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d’uso” (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3*”, come modificato dal Decreto Commissariale n. U0008 del 10 febbraio 2011;

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0113 del 31 dicembre 2010 che approva i Programmi Operativi 2011-2012;

**TENUTO CONTO** che con il citato decreto commissariale 90 del 10 novembre 2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi del richiamato art. 1 (commi da 18 a 26) della Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;

**VISTO** l'art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L. R. 20 novembre 2001, n. 25)"

**VISTA** la Legge Regionale del 22 aprile 2011, n.6 ed in particolare, l'art.1, comma 12;

**VISTA** la Legge Regionale del 13 agosto 2011, n.12 avente ad oggetto " Disposizioni collegate alla legge di assestamento di bilancio 2011-2013, art.1, commi 123-125;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: "Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e ss.mm.ii." con il quale si è:

A) adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e ss.mm.ii., prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A ("Elenco strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accredimento definitivo"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;

B) preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B ("Elenco delle strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A;

**DATO ATTO** che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l'inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accredimento, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: "Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art. 2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo";

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie";

**CONSIDERATO** che, così come previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta n.U0090/2010:

1. le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un'attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;

2. per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all'esercizio riguarderà l'intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti";

**TENUTO CONTO** in particolare che in ottemperanza a quanto stabilito nel predetto Decreto:

1. la Direzione Regionale competente ha inviato alle AASSLL l'elenco delle strutture che hanno compilato ed inviato i questionari di autovalutazione dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti;
2. il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
3. i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso "a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAASS dei soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e ss.mm.ii. anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.";
4. l'equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica Azienda USL Roma D, ha proceduto a sopralluoghi che si sono svolti il 14/06/2013 presso la sede della Casa di Cura **Villa Sandra**, gestita dalla società Villa Sandra S.p.a. con sede in Via Portuense n. 798 - 00148 Roma;
5. "il Coordinatore della Commissione di verifica, acquisiti dai responsabili dei servizi interessati gli esiti della verifica, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione inviata informaticamente ai sensi del Decreto Commissariale n. U0007/2011 e ss.mm.ii.", ha trasmesso apposita relazione al Direttore Generale dell'ASL Roma D, che sulla base della predetta relazione, ha rilasciato l'attestazione di conformità ai requisiti richiesti trasmettendola alla Direzione Regionale competente;

**VISTO** l'attestato di conformità della Casa di Cura Villa Sandra rilasciato dal Commissario Straordinario della Azienda USL Roma D, prot. 2185 del 10/01/2014, protocollo regionale in entrata n. 15438/11/16 del 29/01/2014, che recita (testuale):

*"che la struttura sanitaria denominata Villa Sandra presenta i requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici ed organizzativi ai sensi del DCA n. 90 e s.m.i. del 20/11/2010 con tipologia "Riabilitazione Motoria e Funzionale" con capacità ricettiva di 226 posti letto così distribuiti:*

**PRIMO PIANO**

n. 38 p.l. Riabilitazione Cardiologica

n. 24 p.l. Riabilitazione Cardiologica

**SECONDO PIANO**

n. 30 p.l. Riabilitazione Estensiva

**TERZO PIANO**

n. 30 p.l. Riabilitazione Neurologica

Segue decreto n. U00132/14

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

n. 25 p.l. Riabilitazione Motoria

**QUARTO PIANO**

n. 37 p.l. Riabilitazione Motoria

n. 12 p.l. Riabilitazione Motoria

**QUINTO PIANO**

6 posti Riabilitazione Motoria

**DAY HOSPITAL**

n. 28 posti di recupero e riabilitazione funzionale effettuato su due turni

**POLIAMBULATORIO** per le seguenti specialità:

**CENTRO DIALISI** : 24 posti ubicato al secondo piano

**CHIRURGIA AMBULATORIALE e Servizio di Endoscopia Digestiva**: ubicato al piano seminterrato

**SERVIZI DI DIAGNOSTICA E CURA UTILIZZABILI ANCHE AMBULATORIALMENTE:**

Laboratorio di Analisi Cliniche

Allergologia

Angiologia

Cardiologia

Chirurgia Generale (solo visita)

Dermatologia

Endocrinologia

Ginecologia e Ostetricia

Fisiatria

Dietologia

Nefrologia

Neurofisiopatologia

Neurologia

Oculistica

Ortopedia e Traumatologia

Otorinolaringoiatria

Pneumologia

Reumatologia

Urologia

Medicina dello Sport

Diabetologia

Gastroenterologia

Diagnostica per Immagini

Ecografia

Mammografia

Orto panoramica

M.O.C.

T.A.C.

R.M.N. tipo TOSHIBA modello VANTAGE da 1,5 TESLA con Magnete Superconduttivo Total Body

**SERVIZI GENERALI E LOCALI PREVISTI DAL DCA 8/2011**

servizio di accettazione (piano terra)

servizio mortuario ( seminterrato)

gestione farmaci e materiale sanitario (seminterrato)

Segue decreto n. 420132/14

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

servizio cucina (seminterrato)  
frigo emoteca (secondo piano)  
servizio religioso (piano terra)  
servizio parrucchiere e podologo (terzo piano)

**IN APPALTO ESTERNO**

lavanderia e noleggio biancheria  
servizio di sterilizzazione  
disinfestazione e disinfezione

**PLANIMETRIA**

I locali della Casa di Cura sono quelli della Planimetria modificata in seguito sia ai lavori di adeguamento che alle prescrizioni effettuate nell'ambito dei sopralluoghi di cui al DCA n.13/2011.  
Planimetria del luglio 2012 a firma del Geom. Marco Nardini ricevuta in data 08/05/2013

**DOTAZIONE TECNOLOGICA E STRUMENTALE**

Risulta conforme a quella prevista dal DCA 90/2010 e s.m.i. per una Casa di Cura con tipologia di Riabilitazione Motoria e Funzionale.

**DOTAZIONE DI PERSONALE**

La struttura presenta congruità con i requisiti organizzativi minimi previsti dalla L.R. 64/87 ( art. 37 comma 1) in proporzione al numero di posti letto, al numero degli utenti medi assistiti, all'orario di lavoro del personale.

**SI ATTESTA INOLTRE CHE**

la struttura sanitaria denominata Casa di Cura "Villa Sandra" con tipologia di **Riabilitazione Motoria e Funzionale** possiede i requisiti ulteriori previsti per l'**accreditamento istituzionale definitivo** di cui al DGR 636 del 09/08/2007 ed al DCA 90/2010 e s.m.i. e ai sensi del DCA n. 18/2011 per n. 160 p.l. così distribuiti:

**PRIMO PIANO**

n. 38 p.l. Riabilitazione Cardiologica

**SECONDO PIANO**

n. 30 p.l. Riabilitazione Estensiva

**TERZO PIANO**

n. 30 p.l. Riabilitazione Neurologica  
n. 25 p.l. Riabilitazione Motoria

**QUARTO PIANO**

n. 37 p.l. Riabilitazione Motoria

**DAY HOSPITAL**

n. 28 posti di recupero e riabilitazione funzionale effettuato su due turni

**POLIAMBULATORIO** per le seguenti specialità:

**CENTRO DIALISI** : 24 posti ubicato al secondo piano

**SERVIZI DI DIAGNOSTICA E CURA UTILIZZABILI ANCHE AMBULATORIALMENTE:**

Laboratorio di Analisi Cliniche  
Allergologia  
Angiologia  
Cardiologia

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

*Chirurgia Generale (solo visita)*

*Dermatologia*

*Ginecologia e Ostetricia*

*Fisiatria*

*Nefrologia*

*Neurofisiopatologia*

*Neurologia*

*Oculistica*

*Ortopedia e Traumatologia*

*Otorinolaringoiatria*

*Pneumologia (solo visite)*

*Reumatologia*

*Urologia (solo visite)*

*Diagnostica per Immagini*

*Orto panoramica*

*R.M.N. tipo TOSHIBA modello VANTAGE da 1,5 TESLA con Magnete Superconduttivo Total Body*

**VISTO** che, a seguito della verifica istruttoria dei titoli effettuata dalla Commissione della ASL Roma D, la struttura suddetta risulta operante in base ai seguenti provvedimenti:

- Deliberazione della Azienda USL RM/D n. 241 del 25/03/1997 avente ad oggetto "Elenco dei soggetti privati provvisoriamente accreditati per la prestazione di assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del D. Lgs. 502/92";
- Deliberazione Giunta Regionale Lazio n. 3314 del 09/06/1997 avente ad oggetto: "Autorizzazione ai sensi dell'art. 58 della L.R. 31.12.1987, n.64. Casa di Cura privata "Villa Sandra" sita in Roma - Via Portuense, 798";
- Deliberazione Giunta Regionale Lazio n. 5766 del 23/09/1997 avente ad oggetto "Integrazione delibera G.R. n. 3314 del 9.6.1997, relativa alla conferma autorizzazione ai sensi dell'art. 58 della L.R. 31.12.1987, n.64. Casa di Cura privata "Villa Sandra" di Roma";
- Deliberazione Giunta Regionale Lazio n. 2825 del 23/06/1998 avente ad oggetto "Individuazione dei soggetti erogatori, pubblici e privati e relativa classificazione, abilitati all'erogazione per conto del SSR di prestazioni ambulatoriali di diagnostica per immagini - risonanza magnetica nucleare - in regime di accreditamento provvisorio";
- Deliberazione Giunta Regionale Lazio n. 355 del 15/02/2000 recante "Accreditamento provvisorio. Case di Cura private dià accreditate per acuti ai sensi della legge 23.12.1994, n. 724, art. 6. Punto 6";
- Deliberazione Giunta Regionale Lazio n. 224 del 13/02/2001 recante "Integrazione Deliberazione Giunta Regionale n. 355/2000, concernente accreditamento provvisorio Case di Cura private dià accreditate per acuti ai sensi della legge 23.12.1994, n. 724, art. 6. Punto 6";
- Deliberazione Giunta Regionale Lazio n. 434 del 19/06/2007 avente ad oggetto "Attuazione DGR 423/06 - Prestazioni di diagnostica per immagini - conferma accreditamento provvisorio macchinari RMN e fissazione relativo budget anno 2007";



IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- Decreto del Commissario ad Acta n. U0080 del 2010 avente ad oggetto "Riorganizzazione della rete ospedaliera";
- Decreto del Commissario ad Acta n. U0018 del 24/03/2011 avente per oggetto "Ratifica intese con i soggetti privati accreditati oggetto di riconversione ai sensi del DCA 80/10 e s.m.i.";

**VISTO** che tutta la documentazione sopra citata risulta agli atti della Direzione Regionale Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento non incide sul complessivo fabbisogno regionale né comporta il rilascio di nuove autorizzazioni e/o accreditamenti, ma presuppone un'invarianza di posti letto autorizzati ed accreditati e di trattamenti accreditati;

**VISTO** l'art.1 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss. mm. e ii., secondo cui "*1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti. 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria*";

**VISTA** la L.R. n.30/1980 e s.m.i., concernente "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali";

**PRESO ATTO** del pagamento, in data 07/04/2014 della tassa di concessione regionale per il rilascio del presente provvedimento regionale per un importo di € 4.080,90 ed € 920,64;

**CONSIDERATO** che la configurazione di cui al presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- 1) di confermare, in favore della società "Villa Sandra S.p.A." (P. IVA 00994041002) quale gestore della Casa di Cura denominata **Villa Sandra**, di cui è legale rappresentante p.t. la Sig.ra Daniella Cadueri De Stefano, nata a Roma il 06/02/1943, **l'autorizzazione all'esercizio per la struttura sanitaria con tipologia "Riabilitazione Motoria e Funzionale" con capacità ricettiva di 202 posti letto + 28 posti day hospital così distribuiti:**

**PRIMO PIANO**

n. 38 p.l. Riabilitazione Cardiologica

n. 24 p.l. Riabilitazione Cardiologica

**SECONDO PIANO**

n. 30 p.l. Riabilitazione Estensiva

Segue decreto n. U00132/14

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

**TERZO PIANO**

n. 30 p.l. Riabilitazione Neurologica  
n. 25 p.l. Riabilitazione Motoria

**QUARTO PIANO**

n. 37 p.l. Riabilitazione Motoria  
n. 12 p.l. Riabilitazione Motoria

**QUINTO PIANO**

6 posti Riabilitazione Motoria

**DAY HOSPITAL**

n. 28 posti di recupero e riabilitazione funzionale effettuato su due turni

**CENTRO DIALISI** : 24 posti ubicato al secondo piano

**POLIAMBULATORIO** per le seguenti specialità:

**CHIRURGIA AMBULATORIALE e Servizio di Endoscopia Digestiva:** ubicato al piano seminterrato

**SERVIZI DI DIAGNOSTICA E CURA UTILIZZABILI ANCHE AMBULATORIALMENTE:**

Laboratorio di Analisi Cliniche

Allergologia

Angiologia

Cardiologia

Chirurgia Generale (solo visita)

Dermatologia

Endocrinologia

Ginecologia e Ostetricia

Medicina Fisica e Riabilitazione

Dietologia

Nefrologia

Neurofisiopatologia

Neurologia

Oculistica

Ortopedia e Traumatologia

Otorinolaringoiatria

Pneumologia

Reumatologia

Urologia

Medicina dello Sport

Diabetologia

Gastroenterologia

Diagnostica per Immagini

Ecografia

Mammografia

Segue decreto n. U00132/14

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Orto panoramica

M.O.C.

T.A.C.

R.M.N. tipo TOSHIBA modello VANTAGE da 1,5 TESLA con Magnete Superconduttivo Total Body

**SERVIZI GENERALI E LOCALI PREVISTI DAL DCA 8/2011**

servizio di accettazione (piano terra)

servizio mortuario (seminterrato)

gestione farmaci e materiale sanitario (seminterrato)

servizio cucina (seminterrato)

frigo emoteca (secondo piano)

servizio religioso (piano terra)

servizio parrucchiere e podologo (terzo piano)

- 2) di rilasciare, in favore della società "Villa Sandra S.p.A." (P. IVA 00994041002) quale gestore della Casa di Cura denominata **Villa Sandra**, di cui è legale rappresentante p.t. la Sig.ra Daniella Cadueri De Stefano, nata a Roma il 06/02/1943, l'**accreditamento istituzionale definitivo** per n. 160 p.l. + 28 posti day hospital così distribuiti:

**PRIMO PIANO**

n. 38 p.l. Riabilitazione Cardiologica

**SECONDO PIANO**

n. 30 p.l. Riabilitazione Estensiva

**TERZO PIANO**

n. 30 p.l. Riabilitazione Neurologica

n. 25 p.l. Riabilitazione Motoria

**QUARTO PIANO**

n. 37 p.l. Riabilitazione Motoria

**DAY HOSPITAL**

n. 28 posti di recupero e riabilitazione funzionale effettuato su due turni

**CENTRO DIALISI** : 24 posti ubicato al secondo piano

**SERVIZI DI DIAGNOSTICA E CURA UTILIZZABILI ANCHE AMBULATORIALMENTE:**

Laboratorio di Analisi Cliniche

Cardiologia

Chirurgia Generale (solo visita)

Dermatologia

Ginecologia e Ostetricia

Medicina Fisica e Riabilitazione

Neurologia

Oculistica

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

*Ortopedia e Traumatologia*

*Otorinolaringoiatria*

*Pneumologia (solo visite)*

*Urologia (solo visite)*

*Diagnostica per Immagini*

*R.M.N. tipo TOSHIBA modello VANTAGE da 1,5 TESLA con Magnete Superconduttivo Total Body – fascia di Accreditamento E;*

- 3) di prendere atto che la **Direzione Sanitaria** della Casa di Cura denominata **Villa Sandra** è affidata al Dott. Alberto Colella, nato a Roma il 19/05/1934, iscritto all'Ordine Provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma al n. 14373, in possesso della specializzazione in Clinica Dermosifilopatica ed in Clinica Pediatrica;
- 4) di revocare tutti i precedenti atti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di attività sanitarie rilasciati in precedenza alla suddetta casa di cura Villa Sandra;
- 5) di dare comunicazione del presente provvedimento al legale rappresentante della struttura ed all'Azienda USL di competenza a mezzo raccomandata r.r.;
- 6) di stabilire che le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, dei Responsabili dei Presidi, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione;
- 7) di stabilire che la configurazione di cui al presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta.

E' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento tutta la documentazione inserita in piattaforma informatica SAASS dal Legale Rappresentante, ivi inclusa la planimetria complessiva della struttura, così come verificata dalla Commissione di verifica dell'Azienda USL di competenza.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 e relativamente all'accreditamento è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della L.R. n. 4/2003.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli "Accordi contrattuali" di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992.

Il presente provvedimento sarà disponibile sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione "Argomenti – Sanità").

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

